

## BILANCIO

---

### ***Nullità del bilancio e chiarimenti ai soci***

di **Alessandro Biasioli**

L'assunto di partenza di questa analisi è che **il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza e precisione previsti dall'[articolo 2423, comma 2, cod. civ.](#), è illecito**. La grave conseguenza di tale illiceità è che **la relativa deliberazione assembleare di approvazione del bilancio deve essere dichiarata nulla**.

Ciò premesso, risulta fondamentale porre l'attenzione sull'importanza che possono assumere i **chiarimenti** resi in **assemblea dagli amministratori**, al fine di evitare una tale dichiarazione di nullità.

Il bilancio nella sua interezza, infatti - come anche ribadito dalla [Corte di Cassazione, Sezioni Unite con la sentenza n. 27 del 21.2.2000](#) - deve essere **comprensibile per tutti i destinatari** e trasparente nel suo processo di formazione sostanziale e di rappresentazione formale. Tale principio riguarda la struttura e il contenuto di tutti i singoli documenti di bilancio: dallo stato patrimoniale e dal conto economico, fino alla nota integrativa.

La tesi prevalente analizzata dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata stabilisce che **il principio di chiarezza non possa essere subordinato al rispetto di un sovraordinato principio di verità del bilancio**. Secondo tale indirizzo, quindi, il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito non soltanto quando la violazione della normativa al riguardo determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà contezza (**difetto di verità**), ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso, e dai relativi allegati, non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole invece siano fornite (**difetto di chiarezza**).

L'[articolo 2423 cod. civ.](#), in esame, ha sempre attribuito specifica ed autonoma rilevanza al **principio di chiarezza**, intendendo tale termine come sinonimo di evidenza, trasparenza, intelligibilità e analiticità delle singole voci, della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza attribuitale nel documento. Tra le **funzioni del bilancio** c'è proprio quella di **fornire** a chi ne fa lettura e uso - che siano soci o terzi estranei alla società - **tutte le informazioni richieste dalla legge, non soltanto con riferimento ai dati conclusivi, ma anche ai singoli passaggi, ai dettagli, agli elementi e al modo della loro formazione**. Un bilancio poco chiaro eluderebbe tale finalità e pregiudicherebbe, in questo modo, gli interessi generali tutelati dalla normativa in materia; il semplice dato numerico, infatti, è di per sé insufficiente a fornire un'informazione completa, se non è accompagnato da voci comprensibili, non meramente descrittive, ma dotate anche di adeguata **capacità dimostrativa**.

Ai sensi dell'[articolo 2423, comma 3, cod. civ.](#), infatti, è addirittura previsto che “*se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le **informazioni complementari** necessarie allo scopo*”. Tale previsione normativa attesta il rilievo attribuito dalla legge all'esigenza che le informazioni desumibili dal bilancio debbano essere **chiare** al punto che un'eventuale **assenza di chiarezza avrebbe l'estrema conseguenza di rendere illecito il bilancio medesimo**.

È, conseguentemente, corretto affermare che non solo il **bilancio d'esercizio** di una società di capitali, che violi i precetti di **chiarezza** e **precisione** dettati dall'[articolo 2423, comma 2, cod. civ.](#), è illecito, ma è nulla anche la deliberazione assembleare con cui esso sia stato **approvato** e ciò in tutti i casi in cui dal bilancio stesso, e dai relativi allegati, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Solo con i **chiarimenti** che gli **amministratori** di una società di capitali possono **rendere in assemblea** si può ottenere una **completa e corretta informazione dei soci circa il contenuto del bilancio**, evitando così ogni possibile **illiceità** e rendendo il bilancio medesimo pianamente rispettoso del dettato normativo in esame.

Il **diritto di informazione del socio**, infatti, trova, proprio in **assemblea** la sua naturale sede di attuazione, sempre tenendo presente che i chiarimenti sollecitati non possono comportare la comunicazione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società: **gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili del bilancio e sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione** che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio.

Pertanto, i **chiarimenti forniti in assemblea, se adeguati, fanno venire meno l'interesse del socio che li ha chiesti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione** in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti stessi.



Seminario di specializzazione

**IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY**

Scopri le sedi in programmazione >